



ACCADEMIA MEDICA DI ROMA

STATUTO
DELLA
ACCADEMIA MEDICA DI ROMA

PALAZZO CENTRALE POLICLINICO
ROMA



REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO il D.P.R. 7 aprile 1959, n. 1258, concernente l'approvazione dello statuto dell'Accademia medica di Roma;

VISTE le deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Accademia nelle adunanze del 12 luglio 1968 e 4 luglio 1969 e quelle adottate, in data 26 febbraio 1970, dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia medesima, su esplicito mandato dell'Assemblea del 4 luglio 1969, per la modifica del citato statuto;

VISTA l'istanza del Presidente dell'Accademia sopra riferita, intesa ad ottenere l'approvazione della deliberata modifica statutaria;

VISTO l'art. 16 – ultimo comma – del Codice Civile;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

SULLA proposta del Ministro della Pubblica Istruzione;

DECRETA:

Art. 1

Lo statuto dell'Accademia medica di Roma, approvato con D.P.R. 7 aprile 1959, n. 1258, è abrogato.

Art. 2

È approvato il nuovo statuto dell'Accademia sopra riferita, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1970 n. 596

Fto SARAGAT
Fto MISASI

STATUTO
DELLA
ACCADEMIA MEDICA DI ROMA

Art. 1

L'Accademia medica di Roma, istituita per promuovere il progresso delle scienze mediche, si raduna in sedute per quesiti, rapporti di commissioni, comunicazioni, note, memorie, osservazioni, esperienze, pubblicando dei suoi lavori quanto di meglio valga a condurla ai suoi scopi.

Art. 2

Possono appartenere all'Accademia i medici-chirurghi, i chimico-farmacisti, i veterinari ed i cultori delle scienze fisiche e naturali.

Art. 3

L'Accademia comprende:

accademici; soci ordinari; soci corrispondenti; accademici onorari.

Gli Accademici non possono oltrepassare il numero di 120, i soci ordinari quello di 180, i soci corrispondenti quello di 50 e gli accademici onorari quello di 50.

Art. 4

Gli accademici sono scelti fra i cittadini italiani venuti in chiara rinomanza negli studi medici, che, per ragioni di residenza, possano collaborare attivamente alla vita dell'Accademia e fra i soci ordinari che si siano particolarmente distinti.

I soci ordinari sono scelti tra coloro che siano venuti in giusta rinomanza e che siano residenti in Roma.

I soci corrispondenti sono scelti tra gli studiosi venuti in giusta rinomanza e che non risiedano in Roma.

Gli accademici onorari sono scelti fra coloro che abbiano acquisito singolari meriti nel campo degli studi cui l'Accademia si dedica o che di essa siano in qualsiasi momento particolarmente benemeriti.

Possono essere nominati accademici onorari e soci corrispondenti anche stranieri, in numero non superiore alla metà degli accademici onorari e soci corrispondenti nazionali.

Art. 5

L'Accademia è retta da un Consiglio direttivo composto di:

- 1 Presidente;
- 1 Vice presidente;
- 1 Segretario;
- 6 Consiglieri.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito, nomina l'Amministratore.

Art. 6

Il Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio direttivo sono eletti con votazioni distinte dall'Assemblea generale degli accademici convocata a norma degli artt. 11, 12, 13 e 14.

A tali cariche possono essere prescelti solo gli accademici residenti in Roma.

Art. 7

Agli ex Presidenti dell'Accademia ed agli altri ex membri del Consiglio direttivo, su proposta del Consiglio medesimo e con delibera dell'Assemblea degli accademici, ai sensi dell'art. 12, può essere conferita, in considerazione di particolari meriti acquisiti, rispettivamente la carica di Presidente onorario e di Consigliere onorario.

Art. 8

Gli accademici prendono parte alle votazioni dell'Accademia e agiscono alle sue cariche.

Agli accademici compete il diritto di proporre i nuovi membri.

La nomina dei nuovi accademici e soci verrà effettuata ai sensi dell'articolo 12.

Art. 9

Il regolamento determinerà le categorie dei membri che sono tenuti ad una condizione e le condizioni di decadenza dei morosi.

Art. 10

Gli accademici ed i suoi soci che non partecipino per un triennio alle adunanze dell'Accademia di cui all'art. 23 possono essere sostituiti.

I soci ordinari trasferiti in altra sede da oltre due anni passano in

soprannumero nella categoria dei soci corrispondenti, restando inalterato il loro diritto di riassumere la qualifica di soci ordinari, anche in soprannumero, ad un loro rientro in Roma.

Art. 11

L'Assemblea per la elezione a cariche accademiche o a nuovi membri dell'Accademia si effettua una volta l'anno nel tempo che sarà stabilito dal regolamento.

Art. 12

Le adunanze annue per la elezione dei nuovi membri dell'Accademia non possono essere più di due.

In prima convocazione l'adunanza non è valida se non vi partecipa la metà degli accademici residenti in Roma.

In seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono eletti coloro che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti senza computare gli astenuti.

Le adunanze indette per decidere su modifiche dello statuto e del regolamento sono regolate dalle norme stabilite dall'art. 25.

Art. 13

Le adunanze private sono valide se intervenga in prima convocazione la metà più uno degli accademici ed in seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli accademici presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

Art. 14

La elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio direttivo deve avvenire in non più di due assemblee.

In prima convocazione l'Assemblea è valida quando vi partecipi la metà più uno degli accademici.

È designato per la nomina l'accademico che abbia ottenuto la maggioranza dei voti senza computare gli astenuti.

Quando nell'Assemblea non si raggiunga il numero dei voti necessari per la nomina del nuovo Presidente, l'Assemblea è convocata in altro giorno ed è valida se il numero degli intervenuti raggiunga il quinto degli aventi diritto.

Art. 15

Il Presidente rappresenta legalmente l'Accademia, invigila alla esatta osservanza delle sue leggi; invita alle sedute; dirige le discussioni; firma i diplomi, i mandati di pagamento e la corrispondenza in generale, potendo per alcuni argomenti delegare altri del Consiglio direttivo alla firma medesima.

Egli conferisce tutte le cariche per le quali non sia diversamente disposto dal presente statuto; sovrintende insieme agli altri membri del Consiglio a tutte le pubblicazioni accademiche.

Art. 16

Il Vice presidente, in caso di assenza, di impedimento o anche per espressa delega, sostituisce il Presidente ed in mancanza del Vice presidente ne fa le veci il membro più anziano di età del Consiglio direttivo.

Art. 17

Il Segretario cura la redazione dei processi verbali delle adunanze accademiche e del Consiglio direttivo; rilascia i mandati di cui tiene registro; coadiuva il Presidente nell'attività accademica; controfirma i mandati ed i diplomi.

Art. 18

Il segretario, in caso di assenza o di impedimento, viene transitoriamente sostituito da un membro del Consiglio direttivo designato dal Consiglio medesimo.

Art. 19

L'Amministratore riscuote le rendite, paga i mandati firmati dal Presidente e dal Segretario; tiene il registro regolare delle entrate e delle spese; redige e conserva l'inventario degli averi e delle suppellettili tutte dell'Accademia, cura la esazione degli abbonamenti e delle quote contributive di cui all'art. 9.

Presenta, inoltre, al Consiglio direttivo il bilancio che sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei conti e quindi all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 20

L'amministrazione ordinaria dell'Accademia è devoluta al Consiglio direttivo.

Art. 21

Per l'anno finanziario l'Assemblea nomina fra gli accademici cinque Revisori dei conti dei quali tre effettivi e due supplenti.

I Revisori dei conti riferiscono per iscritto all'Assemblea sull'andamento dell'amministrazione.

Art. 22

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni e quelle da destinare ad incremento del patrimonio devono, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni dell'Accademia, deve preventivamente essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione salvo ove occorra, a norma di legge, l'autorizzazione del Capo dello Stato.

Le somme necessarie ai bisogni dell'Accademia devono essere depositate a interesse presso le Casse di risparmio postali ovvero presso Casse di risparmio ordinarie o Istituti di credito designati dal Consiglio direttivo dell'Accademia.

Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è personalmente responsabile il Presidente dell'Accademia.

Art. 23

L'Accademia tiene adunanze pubbliche e private nella sua sede. Alle prime, riservate alla trattazione di argomenti scientifici, possono partecipare tutti gli accademici ed i suoi soci nonché gli estranei che siano stati invitati dal Presidente.

Alle seconde, dedicate all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, del regolamento e di tutte le altre questioni interne, partecipano solo gli accademici.

Art. 24

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, eccettuati i casi di nomine e di designazioni per le quali deve essere adottato lo scrutinio segreto.

Art. 25

Le eventuali proposte di modifiche del presente statuto e del regolamento devono essere sottoscritte da almeno 20 accademici e per la loro approvazione occorrono la presenza di almeno 3/4 degli accademici ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero della pubblica istruzione un elenco dei premi da mettere eventualmente a concorso o da conferirsi durante l'anno successivo.

Art. 27

Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione morale e finanziaria sull'attività svolta dall'Accademia l'anno precedente ed approvata nella apposita seduta privata.

Art. 28

Il Consiglio direttivo può promuovere la revoca della nomina dell'accademico o del socio che si renda indegno di appartenere all'Accademia e, comunque, nuoccia al suo prestigio ed al suo incremento.

L'Assemblea degli accademici, sentito l'interessato, ne determina la revoca.

Disposizioni transitorie

Art. 29

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto il Consiglio direttivo compilerà, per l'attuazione del presente statuto, uno schema di regolamento che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli accademici ai sensi dell'art. 23.

Art. 30

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto il Consiglio direttivo provvederà ad assegnare gli attuali n. 100 soci ordinari alla categoria degli accademici; gli attuali n. 129 soci aggregati alla categoria dei soci ordinari; gli attuali n. 46 soci corrispondenti alla categoria dei soci corrispondenti; gli attuali n. 30 soci onorari alla categoria degli accademici onorari.

*Visto d'ordine del Presidente
della Repubblica*

*Il Ministro della Pubblica Istruzione
Fto MISASI*